



38237-24

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI

- Presidente -

Sent. n. sez. 872/2024

LUCIA VIGNALE

CC - 10/09/2024

MARIA TERESA ARENA

R.G.N. 19224/2024

ATTILIO MARI

BRUNO GIORDANO

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:



avverso l'ordinanza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;

lette le conclusioni del PG che chiede il rigetto

## RITENUTO IN FATTO

1. [REDACTED] impugna l'ordinanza della Corte di appello di Torino del 2/05/2024 con cui si dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto in data 13/02/2023 nell'interesse del ricorrente sull'assunto che nei confronti dello stesso si è proceduto *in absentia* e con l'atto di appello non è stato depositato lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza contenente anche la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione, come previsto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-*quater* cod. proc. pen..

2. La difesa lamenta che l'imputato fin dal suo arresto, al momento dell'identificazione dinanzi alla polizia giudiziaria, ha provveduto a nominare il difensore ma anche ad eleggere domicilio presso il suo studio legale e ritiene di considerare che nei suoi confronti "si è agito come se si trattasse di imputato presente al processo".

3. Osserva la difesa, inoltre, che nel fascicolo è presente l'atto di nomina con il quale [REDACTED] ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia e quindi non si può rilevare che il processo si sia svolto in sua assenza.

4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio osserva che, diversamente da quanto asserito dalla difesa, si è proceduto con il rito *in absentia*. L'imputato non può essere considerato presente solo per avere eletto domicilio al momento dell'arresto. Si deve evidenziare, in particolare, che l'imputato ha richiesto il rito abbreviato in data precedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. riforma Cartabia, il cui art. 23 ha introdotto l'art. 420, comma 2-*ter* cod. proc. pen. in forza del quale si può considerare presente l'imputato che ha richiesto per iscritto il rito abbreviato. Ma la presunzione di presenza prevista dall'art. 420, comma 2-*ter*, cod. proc. pen. non si applica ai procedimenti avviati con rito speciale in data precedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il cui art. 89, comma 1, recita che "quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato”.

2. Nel caso in esame l'imputato ha richiesto il rito abbreviato quando la presunzione di presenza dettata dall'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. non era ancora in vigore e correttamente si è proceduto *in absentia*. La sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 18/01/2023, successivamente all'entrata in vigore della citata riforma, e conseguentemente l'atto di appello proposto dal difensore avrebbe dovuto rispettare il disposto dell'art. 581, comma 1-*quater*, cod. proc. pen. che esige il deposito con l'atto di appello dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notifica del decreto di citazione del giudizio di secondo grado.

3. La Corte di appello di Torino con l'ordinanza impugnata, pertanto, attesa l'assenza dell'imputato, ha interpretato in modo lineare il regime di ammissibilità dell'appello previsto dall'art. 581, comma 1-*quater*, cod. proc. pen..

4. Il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 10 settembre 2024

Il Consigliere estensore

Bruno Giordano



Il Presidente

Francesco Maria Ciampi



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

oggi, **18 OTT. 2024**

Ufficiale di Cancelleria  
Gianfranco Catenazzo

